



COMUNE DI VILAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023.

L'anno DUEMILAVENTITRE addi VENTISEI del mese di APRILE alle ore 19:00 presso la sala consiliare e nel rispetto delle misure di distanziamento, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di Prima convocazione il Consiglio Comunale:

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
SARCINELLI Giuseppe	PRESIDENTE	X	
SOLA Roberta	CONSIGLIERE	X	
ROSSO Fabio	VICE SINDACO	X	
CRAVERO Valter	CONSIGLIERE	X	
ABELLO Christian	CONSIGLIERE		X
TIBLE Bruno	CONSIGLIERE	X	
MONDINO Stefano	CONSIGLIERE	X	
UBERTO Oreste	CONSIGLIERE		X
GASTALDI Giuseppe	CONSIGLIERE		X
BRESSI Davide	CONSIGLIERE		X
	TOTALE	6	4

Partecipa il Segretario Comunale ZEROLI Dott.ssa Sonia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco, in qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe anno 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villafalletto. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, prevede che “In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2022 è stato approvato il Piano economico finanziario PEF MTR 2022-2025 del servizio d'igiene urbana per gli anni 2022 - 2025;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

Ricordato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie dell'anno precedente (2022) di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 363/2021 imponeva per il Comune di VILLAFALLETTO un'entrata massima tariffaria pari ad € 264.255,00, ma che con proprio atto deliberativo n. 10/2022, è stato disposto di richiedere autorizzazione formale per predisporre e presentare, tramite lo C.S.E.A., ente territorialmente competente, in capo all'ARERA, apposita istanza di superamento del limite di crescita tariffario in relazione all'enorme problematica derivante dalla modifica contrattuale legata al costo di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati che per questo comune a decorrere dall'01.01.2020 è salito da € 25,00 a € 125,00 a tonnellata, ottenendo così delle tariffe applicabili dall'anno 2022 in poi, che tengono conto dei reali costi sostenuti dal Comune di Villafalletto;

Richiamata la Nota prot. 951 del 31/03/2023 del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente – C.S.E.A. di Saluzzo, registrata al Protocollo dell'Ente n. 2963/2023, con la quale in riferimento alla tariffa rifiuti esercizio 2023 – PEF MTR 2022-2025 ed agli obblighi correlati all'attuazione della Deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. in materia di Piani Economici Finanziari (PEF) e determinazione della tariffa periodo 2022-2025 ed alla possibilità di revisione straordinaria anche prima del periodo biennale di previsione in relazione “*Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano... (omissis)*”, evidenziata anche dal suddetto Consorzio all'Autorità con nota prot. n. 2785/2022 rappresentante il disagio dei territori visto l'andamento inflazionistico straordinario verificatosi fin dai primi mesi dell'anno 2022 e tuttora in atto, si è comunicato quanto evidenziato in materia da parte dell'ARERA nell'ambito delle operazioni di “*Avvio di procedimento per la definizione delle regole*

e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani” di cui alla deliberazione n. 63/2023/R del 21/02/2023;

Nello specifico tale provvedimento nel richiamare che “(omissis)... sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economici-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025”, sanciva che “le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate; ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi nel biennio 2024-2025 in incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-2”.

Tale presa di posizione pare quindi escludere, come comunicato con Nota prot. 951 del 31/03/2023, qualsiasi ipotesi di revisione straordinaria dei piani per difetto oggettivo di causa e rende quindi non percorribile la modifica dei PEF 2023;

Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, ai fini della determinazione tariffaria per il corrente esercizio occorre tenere conto delle risultanze 2023 approvate con precedente deliberazione C.C. n. 10 del 28/04/2022;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 318.487,00 di cui € 208.230,00 per costi variabili ed € 113.288,00 per costi fissi, da cui detrarre detrazioni di cui al comma 1.4 determina 2/DRif/2020 per € 3.031,00, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 363/2021 del 03.08.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Dato atto che il PEF TARI MTR 2022-2025 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- 1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;*
- 2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- 3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;*
- 4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;*

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF MTR finale 2023, validato dall'Ente territorialmente competente è pari ad € 318.487,00 di cui € 208.230,00 per costi variabili ed € 110.257,00 per costi fissi, come di seguito dettagliato:

COSTI FISSI E VARIABILI 2023

COSTI FISSI				
CG	CSL	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio	€	39.313,00
CC	CARC	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	€	54.918,00
CC	CGG	Costi generali di gestione	€	6.103,00
CC	CCD	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	€	394,00
CC	COal	Altri costi	€	2.778,00
CK	Amm.	Ammortamenti	€	6.154,00
CK	R	Remunerazione del capitale investito netto	€	3.190,00
	RC	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi	€	- 133,00
	IVA	Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	€	573,00
	2/DRIF	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 (negative)	€	-3.031,00
		Totale	€	110.257,00

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

Totale superficie		Utenze	Quota	Superficie	
Mq	292.723,37	Domestiche	71,91 %	Mq	210.501,47
		Non domestiche	28,09 %	Mq	82.221,90

Totale costi		Utenze	Quota	Importo	
€	110.257,00	Domestiche	70,00 %	€	77.179,90
		Non domestiche	30,00 %	€	33.077,10

COSTI VARIABILI				
CG	CRT	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	€	33.356,00
CG	CTS	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	€	63.351,00
CG	CTR	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	€	30.761,00
CG	CRD	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	€	79.683,00
AR	SC	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - b(1+w)ARsc	€	-22.037,00
	RC	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili	€	- 50,00
	IVA	Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	€	23.166,00
		Totale	€	208.230,00

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

Tipo		Quantità rifiuti (Kg)	%
Totale rifiuti		1.250.000,00	100,00 %
Domestiche		844.865,51	67,59 %
Non Domestiche		405.134,50	32,41 %

Totale costi		Utenze	Quota	Importo	
€	208.230,00	Domestiche	70,00 %	€	145.761,00
		Non domestiche	30,00 %	€	62.469,00

Preso atto che l'entrata tariffaria applicabile, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 318.487,00 ;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020 con la quale il Comune di VILLAFALLETTO, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

Ribadito che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 è stato determinato tenendo conto del superamento del limite di crescita per il quale con proprio atto deliberativo n. 10/2022 è stato disposto di richiedere autorizzazione formale per predisporre e presentare, tramite lo C.S.E.A., ente territorialmente competente, in capo all'ARERA, apposita istanza di superamento del limite di crescita tariffario in relazione all'enorme problematica derivante dalla modifica contrattuale legata al costo di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati che per questo comune a decorrere dall'01.01.2020 è salito da € 25,00 a € 125,00 a tonnellata, ottenendo così delle tariffe applicabili dall'anno 2022 in poi, che tengono conto dei reali costi sostenuti dal Comune di Villafalletto;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2023, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è risultato di complessivi Euro 318.487,00 e comprende i costi fissi, pari al 34,60% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 65,40% come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

- nelle tabelle elaborate sono previste diverse ipotesi di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche e che il Comune di VILLAFALLETTO, per l'anno 2023, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 70,00% per le utenze domestiche e del 30% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nelle tabelle sopra richiamate e di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie Ka	Coefficiente proporzionale di produttività Kb
1	0,84	1,00
2	0,98	1,80
3	1,08	2,00
4	1,16	2,20
5	1,24	2,90
6 o più	1,30	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,60
2	Campeggi, distributori di carburanti	0,67	5,51

3	Stabilimenti balneari	0,38	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	2,50
5	Alberghi con ristorante	1,07	8,79
6	Alberghi senza ristorante	0,80	6,55
7	Case di cura e riposo	0,95	7,82
8	Uffici, agenzie	1,00	8,21
9	Banche ed istituti di credito	0,55	4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72
21	Discoteche, night-club	1,04	8,56
22	Studi professionali	0,55	4,50

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Ricordato che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF dell'anno precedente (2022) non hanno rispettato le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e più precisamente si conferma che la deliberazione ARERA 363/2021 imponeva per il Comune di VILLAFALLETTO un'entrata massima tariffaria pari ad € 264.255,00, ma che con proprio precedente atto deliberativo n. 10/2022, è stato disposto di richiedere autorizzazione formale per predisporre e presentare, tramite lo C.S.E.A., ente territorialmente competente, in capo all'ARERA, apposita istanza di superamento del limite di crescita tariffario in relazione all'enorme problematica derivante dalla modifica contrattuale legata al costo di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati che per questo comune a decorrere dall'01.01.2020 è salito da € 25,00 a € 125,00 a tonnellata, ottenendo così delle tariffe applicabili dall'anno 2022 in poi, che tengono conto dei reali costi sostenuti dal Comune di Villafalletto, che vengono definiti nel PEF MTR 2022-2025;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Cuneo;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 5 in data odierna, rivisto e aggiornato alle novità legislative attualmente in vigore;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villafalletto. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale; Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Ritenuto, inoltre, di fissare il versamento della TARI anno 2023 in una prima rata con scadenza il 31.10.2023, in una seconda rata a saldo con scadenza il 31.03.2024 con possibilità di versamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata;

Visto il bilancio di previsione 2023/2024/2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27.12.2022, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239 – comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
- 2) di approvare per l'anno 2023, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue, ribadito che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF dell'anno precedente (2022) non rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e più precisamente si conferma che la deliberazione ARERA 363/2021 imponeva per il Comune di VILLAFALLETTO un'entrata massima tariffaria pari ad €

264.255,00, ma che con proprio precedente atto deliberativo n. 10 del 28/04/2022, è stato disposto di richiedere autorizzazione formale per predisporre e presentare, tramite lo C.S.E.A., ente territorialmente competente, in capo all'ARERA, apposita istanza di superamento del limite di crescita tariffario in relazione all'enorme problematica derivante dalla modifica contrattuale legata al costo di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati che per questo comune a decorrere dall'01.01.2020 è salito da € 25,00 a € 125,00 a tonnellata, ottenendo così delle tariffe applicabili dall'anno 2022 in poi, che tengono conto dei reali costi sostenuti dal Comune di Villafalletto, che vengono definiti nel PEF MTR 2022-2025 approvato con propria precedente deliberazione n. 10/2022:

Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
1	0,84	€ 0,30401	1,00	€ 75,38214
2	0,98	€ 0,35468	1,80	€ 135,68785
3	1,08	€ 0,39087	2,00	€ 150,76428
4	1,16	€ 0,41983	2,20	€ 165,84071
5	1,24	€ 0,44878	2,90	€ 218,60821
6 o più	1,30	€ 0,4705	3,40	€ 256,29928

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	€ 0,19954	2,60	€ 0,40089
2 Campeggi, distributori carburanti	0,67	€ 0,41778	5,51	€ 0,84959
3 Stabilimenti balneari	0,38	€ 0,23695	3,11	€ 0,47953
4 Esposizioni, autosaloni	0,30	€ 0,18707	2,50	€ 0,38548
5 Alberghi con ristorante	1,07	€ 0,6672	8,79	€ 1,35533
6 Alberghi senza ristorante	0,80	€ 0,49884	6,55	€ 1,00994
7 Case di cura e riposo	0,95	€ 0,59237	7,82	€ 1,20577
8 UFFICI, AGENZIE	1,00	€ 0,62355	8,21	€ 1,2659
9 Banche ed istituti di credito	0,55	€ 0,34295	4,50	€ 0,69386
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	€ 0,54249	7,11	€ 1,09629
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	€ 0,6672	8,80	€ 1,35687
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72	€ 0,44896	5,90	€ 0,90972

13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	€ 0,57367	7,55	€ 1,16413
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	€ 0,26813	3,50	€ 0,53967
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	€ 0,34295	4,50	€ 0,69386
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	€ 3,01798	39,67	€ 6,11672
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	€ 2,26972	29,82	€ 4,59795
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	€ 1,09745	14,43	€ 2,22496
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	€ 0,96027	12,59	€ 1,94125
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	€ 3,77871	49,72	€ 7,66633
21	Discoteche, night club	1,04	€ 0,64849	8,56	€ 1,31987
22	STUDI PROFESSIONALI	0,55	€ 0,34295	4,50	€ 0,69386

3) di fissare il versamento della TARI anno 2023 in una prima rata con scadenza il 31.10.2023, in una seconda rata a saldo con scadenza il 31.03.2024 con possibilità di versamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata;

4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Cuneo;

5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente, in relazione all'urgenza che rivestono i conseguenti adempimenti, con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to: SARCINELLI Giuseppe

IL CONSIGLIERE

F.to: SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 09/05/2023

OPPOSIZIONI: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 26-apr-2023

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).

Perché _____.

Li 09/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

ZEROLI DOTT.SSA SONIA

E' copia conforme all'originale firmato, per gli usi consentiti dalla Legge.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE